REGOLAMENTO (CEE) N. 1155/72 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1972

relativo alla sospensione dei diritti autonomi della tariffa doganale comune e dei prelievi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1109/72 del Consiglio, del 30 maggio 1972, che fissa le norme generali applicabili in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle bovine (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che le due condizioni stabilite nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1109/72 sono soddisfatte simultaneamente da più di due settimane;

considerando che la situazione di rialzo sensibile dei prezzi è suscettibile di persistere in seguito allo squilibro esistente fra l'offerta e la domanda di carni bovine ;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato comunitario è attualmente superiore di più del 19 % al prezzo d'orientamento dei bovini adulti e che solo la sospensione totale dei diritti doganali e dei prelievi può permettere di ovviare alla situazione di rialzo sensibile dei prezzi ;

considerando che per accertare l'eventuale costituzione nella Comunità di scorte importanti di carni bovine congelate importate che potrebbero più tardi perturbare il mercato comunitario, è necessario prevedere che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 432/71 della Commissione, del 26 febbraio 1971, per quanto concerne le comunicazioni relative all'applicazione del regime dei certificati d'importazione nel settore delle carni bovine (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/71 (5), le quantità di carni congelate per le quali sono stati rilasciati dei certificati d'importazione devono essere comunicate alla Commissione ogni settimana ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I diritti autonomi della tariffa doganale comune e i prelievi fissati in applicazione degli articoli 10 e 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono sospesi come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Per tutto il periodo d'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1109/72, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, le quantità per le quali sono stati rilasciati i certificati d'importazione, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68, durante la precedente settimana, specificando le quantità per le quali i certificati contengono una delle menzioni indicate nell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 715/72 (7).

Articolo 3

I dati in base ai quali sono adottate le misure di cui all'articolo 1 sono esaminati regolarmente secondo la procedura prevista dall'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 1º. 6. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 69.
(5) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 24.
(6) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(7) GU n. L 84 dell'8. 4. 1972, pag. 8.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso di sospensione del diritto	Tasso di sospensione del prelievo
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura	100 %	100 %
02.01 A II a)	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate	100 %	100 %